



COMUNE DI GRIGNO

Prot.n. 0006861 del 26-08-2015
Cat.5 Clas.1 Fasc.6
SIND



P

COMUNE DI GRIGNO PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Dante, n. 15 – cap. 38055 – Grigno
Codice fiscale 00301100228
Tel. 0461 775111 – Fax 0461 775130
pec: comune.grigno@halleypec.it



Grigno, 25 agosto 2015

ATTO N. 7/2015

OGGETTO: Approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

IL SINDACO

Premesso che:

L'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”;

il successivo comma 612 stabilisce in particolare che: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza,*

definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.";

vista la nota prot. 6008 del 22.07.2015 della Corte dei Conti – sezione di controllo per il Trentino – Alto Adige/Suedtirolo, la quale assegna quale termine ultimo il 31 agosto 2015 per la trasmissione del piano operativo sopra citato;

vista la *Relazione tecnica* elaborata dagli uffici, nella quale viene svolta una compiuta analisi delle partecipazioni societarie del Comune di Grigno, con l'indicazione di tutti gli elementi conoscitivi necessari per la redazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;

atteso che rientra nella competenza del Sindaco, secondo quanto disposto dal citato art. 1, comma 612, della L. 190/2014 l'adozione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

tutto ciò premesso;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg.01.02.2005, n.3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

visto lo Statuto Comunale;

visto l'art. 1, commi da 611 a 614, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015);

DECRETA


1. di adottare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Grigno integrato della relazione tecnica, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere alla trasmissione del presente Piano alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale del Comune.



IL SINDACO
(arch. Leopoldo Fogarotto)

COMUNE DI GRIGNO

Provincia di Trento



Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

e relazione tecnica

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato con decreto del Sindaco n. del 2015

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.*

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”.*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le Amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 06 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e*

partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house."

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *"la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia"*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *"assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *"I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i Presidenti delle province, i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- f) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- g) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- h) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- i) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- j) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal Comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

- con deliberazione n. 56 di data 22 dicembre 2010, il Consiglio comunale stabiliva di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Grigno nelle società di seguito indicate, trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) e successive modificazioni:

Società	%
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,023%
Dolomiti Energia S.p.A.	0,23%
Stet Spa	0,02%
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop	0,42%
Azienda per il Turismo Valsugana soc.coop.	2,00%
Funivie Lagorai S.p.A.	0,001%

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30.10.2013, l'ente ha acquisito dalla Provincia autonoma di Trento n. 712 azioni di Informatica Trentina S.p.A. a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 33 c. 7bis della legge provinciale n. 3/2006, per un valore nominale complessivo € 712,00.-;
- Per le società partecipate, le iniziative previste dal Protocollo d'intesa spettano per competenza agli enti che possiedono la percentuale di partecipazione più elevata.

4. SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

4.1 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

4.1.1. Dati della Società

Data di costituzione:	01.12.2006
Sede legale:	Via Romagnosi, 11/A 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La società svolge, in via esclusiva, nel rispetto dei criteri indicati dalla legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e successive integrazioni e modifiche, sulla base di appositi contratti di servizio, le seguenti attività: a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.
Capitale sociale al 31.12.2013:	1.000.000,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,023%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 330.375,00 Euro 2012: 256.787,00 Euro 2013: 213.930,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 0,00 2012: 0,00 2013: 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2011: 0,00 2012: 0,00 2013: 0,00
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: Presidente CdA: Rella Alberto Consigliere Delegato: Trento Sandro

	Vice Presidente CdA: Anesi Sergio Consigliere: Postal Maurizio Consigliere: Paltrinieri Maria Letizia
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: Presidente: Tomazzoni Stefano Sindaco eff.: Ricci Tomaso Sindaco eff.: Marin Serena
Addetti al 30/09/2014	32

4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società Trentino Riscossioni spa NEGATIVO

4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale, come sopra richiamato, con la deliberazione n. 38 di data 28 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in Trentino Riscossioni S.p.A. in quanto fa parte delle c.d. società di sistema, costituite dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, a capitale interamente pubblico, finalizzata all'esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali degli enti aderenti, attività che costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale.

4.1.4. Piano di razionalizzazione

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.2 INFORMATICA TRENTINA S.P.A.**4.2.1. Dati della Società**

Data di costituzione:	07.08.1983
Sede legale:	Via Gilli, 2 38121 – Trento
Oggetto Sociale:	La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del sistema informativo elettronico pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente.
Capitale sociale al 31.12.2013:	3.500.000,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,0203%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 3.351.163,00 Euro 2012: 2.847.220,00 Euro 2013: 705.703,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	Dividendi: 2011: - 2012: - 2013: 107,67 Euro
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: 0,00 2012: 0,00 2013: 0,00
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: Presidente CdA: Boschini Paolo Vice Presidente CdA: Nardin Antonietta Consigliere: Parolari Alessio Consigliere: Girardi Caterina Consigliere: Dematte' Renato
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: Presidente: Cimmino Francesco Sindaco eff.: Sandri Mariangela Sindaco eff.: Bonomi William
Addetti al 30/09/2014	295

**4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società Informatica Trentina spa:
quota 10.000,00 Euro in Centro Servizi Condiviso**

4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale, come sopra richiamato, con la deliberazione 36 del 30.10.2013, l'ente ha acquisito dalla Provincia autonoma di Trento n. 712 azioni di Informatica Trentina S.p.A., in quanto fa parte delle c.d. società di sistema, costituite dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, a capitale interamente pubblico, finalizzata all'esercizio delle attività di servizi informatici, di diffusione di nuove tecnologie delle informazioni e di telecomunicazione, attività che costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale.

4.2.4. Piano di razionalizzazione

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.3 STET S.P.A.**4.3.1. Dati della Società**

Data di costituzione:	03/12/2002
Sede legale:	Pergine Valsugana (TN) – Viale Venezia, 2E
Oggetto Sociale:	Distribuzione e produzione energia elettrica, distribuzione gas naturale e gestione servizi idrici, illuminazione pubblica
Capitale sociale al 31.12.2014:	22.439.400,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,02%
Altri soci:	Comune di Pergine Valsugana 74,31% Comune di Levico terme 18,97% Comune di Caldonazzo 4,63% Comune di Tenna 1,51% Comune di Civezzano 0,02% Comune di Sant'Orsola 0,02% Comune di Calceranica 0,02% Azioni proprie 0,46%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 2.554.738,00 Euro 2012: 2.183.321,00 Euro 2013: 2.210.272,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	Dividendi: 2011: 113,19 Euro 2012: 113,19 Euro 2013: 113,19 Euro
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: 0,00 2012: 0,00 2013: 0,00
Organo amministrativo:	Presidente: Seraglio Forti Manuela Consigliere Delegato: Libardi Remo Vice Presidente: Buosi Alessandro

	Consigliere: Cicoira Pasquale Consigliere: Segatta Andrea Consigliere: Valentini Antonio
Organo di controllo:	Presidente del Collegio Sindacale: Pola Rinaldo

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

- VALSUGANA ENERGIA S.p.a. (VALE Spa)

Oggetto Sociale: Costruzione e gestione di impianti di produzione, anche combinata, di energia elettrica e termica e delle connesse reti energetiche urbane

Percentuale di partecipazione da parte di STET S.p.a.: 100,00%

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011: 208.045,00
2012: 187.799,00
2013: 294.096,00

Organo amministrativo n. 3 componenti

Organo di controllo n. 3 componenti

- ENERVALS S.r.l. partecipazione da parte di Vale S.p.a.

Oggetto Sociale: Realizzazione impianti geotermici

Percentuale di partecipazione da parte di VALE S.p.a.: 16,67%

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011: 14.992,00
2012: 26.941,00
2013: 5.040,00

- TRENTA S.p.a.

Oggetto Sociale: Attività di acquisto, vendita, trading di gas

naturale e energia elettrica

Percentuale di partecipazione
da parte di STET S.p.a.:

7,57%

Risultati ultimi tre esercizi finanziari:

2011: 16.993.616,00

2012: 17.294.854,00

2013: 20.885.107,00

Organo amministrativo

n. 5 componenti

Organo di controllo

n. 3 componenti

- PRIMIERO ENERGIA S.p.a.

Oggetto Sociale:

Produzione energia elettrica

Percentuale di partecipazione
da parte di STET S.p.a.:

7,82%

Risultati ultimi tre esercizi finanziari:

2011: 6.895.206,00

2012: 5.591.347,00

2013: 4.778.924,00

Organo amministrativo

n. 5 componenti

Organo di controllo

n. 3 componenti

- SET DISTRIBUZIONE S.p.a.

Oggetto Sociale:

Distribuzione energia elettrica

Percentuale di partecipazione
da parte di STET S.p.a.:

2,08%

Risultati ultimi tre esercizi finanziari:

2011: 4.248.651,00

2012: 5.916.806,00

2013: 14.838.814,00

Organo amministrativo

n. 7 componenti

Organo di controllo

n. 3 componenti

- DOLOMITI ENERGIA S.p.a.

Oggetto Sociale:	Produzione energia elettrica
Percentuale di partecipazione da parte di STET S.p.a.:	1,79%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: - 31.876.499,00 2012: 43.658.609,00 2013: 60.845.854,00
Organo amministrativo	n. 11 componenti
Organo di controllo	n. 3 componenti

- CASSA RURALE DI PERGINE

Partecipazione istituzionale

RISPETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DAGLI ENTI LOCALI DEL 20.09.2012

Il Comune di Pergine Valsugana svolge il ruolo di ente capofila della gestione associata per l'esercizio della governance di STET S.p.a. La Conferenza per l'esercizio associato della governance ha adottato nel marzo 2013 un atto di indirizzo, che è stato poi recepito con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 09.04.2013, con il quale si sono declinati in maniera puntuale i contenuti del *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* del 20.09.2012. L'obiettivo preminente del Protocollo è stato quello di assimilare le società pubbliche alle pubbliche amministrazioni sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e dei vincoli di organizzazione.

Nel corso dell'ultimo biennio la Società, in attuazione del citato Protocollo, e in generale degli obiettivi di contenimento delle spese ed efficientamento dei servizi, ha posto in essere azioni mirate finalizzate a ridurre i costi di funzionamento, ad ottimizzare le risorse e a migliorare la fruibilità dei servizi offerti all'utenza. Si sono in particolare create delle sinergie/collaborazioni con la società AMNU S.p.a.

Come evidenziato dalla stessa Società AMNU nella relazione, acquisita a protocollo comunale n. 4032 del 20.03.2015, le principali iniziative di razionalizzazione dei costi e miglioramento dei servizi sono state le seguenti:

Condivisione del Direttore Generale: fino al giugno 2014 STET S.p.A. non era dotata di una figura di Direttore Generale. Anziché procedere ad una nuova ricerca ed assunzione di

personale altamente qualificato, si è provveduto, in accordo con AMNU S.p.a., ad assegnare tale incarico, con contratto a tempo determinato e parziale, al medesimo Direttore Generale di AMNU S.p.a., realizzando così economie di scala fra le due società;

·Apertura di uno sportello unico: nel mese di novembre 2014 è stato attivato lo sportello unico per il cittadino, per consentire all'utente di trattare nello stesso luogo ed in un unico momento le pratiche relative ai servizi di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti. Attraverso apposito atto contrattuale, STET S.p.a. mette a disposizione di AMNU S.p.a. alcuni spazi fisici attrezzati presso la propria sede, mentre AMNU S.p.a. eroga, anche per conto di STET S.p.a., tutti i servizi di front office alla clientela;

·Sistemi informativi: nel corso del 2013 STET S.p.a. ha realizzato alcuni importanti investimenti in campo informatico, dotandosi di una infrastruttura fisica e logica più sicura e moderna, capace di scalabilità in previsione degli sviluppi futuri. A fronte della necessità di AMNU S.p.a. di effettuare analogo investimento, le due società hanno concordato di condividere il sistema di STET S.p.a.. A decorrere dal 1.4.2014 STET fornisce quindi ad AMNU servizi di hosting applicativo, assistenza tecnica sistemistica ed amministrazione dei sistemi informatici, a fronte di un canone concordato. Il canone introitato consentirà di ammortizzare parzialmente i costi di investimento e di gestione necessari al funzionamento del sistema;

·Service ambientale: nel corso del 2014 è emersa la necessità di STET S.p.a. di strutturare meglio gli uffici preposti alla gestione amministrativa in campo ambientale. Anziché ricorrere a nuove assunzioni di personale o a consulenti esterni, sono state sfruttate le competenze preesistenti presso AMNU, cui ora STET potrà attingere in virtù di apposito rapporto contrattuale;

·Gestione documentale: AMNU S.p.a. e STET S.p.a. hanno acquistato congiuntamente un software di gestione documentale, il quale permetterà la corretta gestione del protocollo, dei flussi documentali, nonché, tramite service esterno, la conservazione sostitutiva. Oltre all'ottimizzazione dei costi di acquisto, sicuramente inferiori rispetto ad una procedura separata per ognuna delle due società, il gestionale in questione utilizzerà una base dati comune. Il passaggio alla conservazione sostitutiva garantirà inoltre una riduzione dell'impatto ambientale causato dall'utilizzo della carta per la stampa dei documenti aziendali;

·Formazione: è stato organizzato ed erogato un corso di project management ai responsabili di area delle due società. Scopo finale dell'attività è stata quella di fornire le basi per la gestione tramite crono programmi delle attività assegnate ai vari responsabili.

Per quanto attiene il rispetto del Protocollo e dell'atto di indirizzo si osserva quanto segue:

·Assunzioni (art. 4 Protocollo): relativamente alla spese per il personale il protocollo prevede, per i contratti stipulati successivamente alla sua sottoscrizione (20 settembre 2012), la possibilità di nuove assunzioni a tempo indeterminato solo previa autorizzazione degli enti soci. Nel corso del 2013 la Società ha manifestato l'esigenza di procedere all'assunzione di 4 nuove figure professionali; essendo cessati quattro dipendenti nel 2012 l'obiettivo era quello di riorganizzare internamente la struttura inserendo nuove figure. La Conferenza di

coordinamento dei Sindaci ha autorizzato le assunzioni sulla base del presupposto che i costi del personale sarebbero comunque rimasti invariati. Nel corso del 2013 la Società ha proceduto ad assumere 2 delle 4 figure inizialmente autorizzate.

·Retribuzioni dirigenti (art. 4 Protocollo): la retribuzione annua delle figure dirigenziali risulta inferiore ai limiti stabiliti dalla Provincia autonoma di Trento per le proprie società controllate;

·Compensi amministratori (art. 5 Protocollo): il compenso lordo spettante al Presidente è pari ad Euro 34.461,54 annuali, di cui 24.000,00 a titolo di indennità di carica ed Euro 10.461,54; l'importo complessivo risulta rispettare i limiti stabiliti con deliberazione della Provincia Autonoma di Trento n. 762 del 19 aprile 2013;

-il compenso lordo erogato nel 2014 al Vicepresidente ammonta ad Euro 6.000,00, mentre gli altri membri del Consiglio di Amministrazione hanno percepito un'indennità di carica pari ad Euro 3.000,00, il Consigliere delegato ha percepito un compenso per deleghe di Euro 23.538,46. I compensi rispettano i limiti ai compensi fissati dalla Giunta provinciale;

·Componenti Consiglio di Amministrazione (art. 6 Protocollo): il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della società è fissato in sei per esigenze di rappresentatività, il compenso erogato ai componenti non supera i limiti ai compensi spettanti ai cinque componenti, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Protocollo;

·Compensi Collegio sindacale (art. 7 Protocollo): gli emolumenti sono stati stabiliti dall'assemblea dei soci in occasione della nomina del collegio, tenendo conto dei limiti previsti nel citato protocollo d'intesa.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

STET S.p.a è stata costituita nel 2002 mediante un'operazione di fusione per incorporazione di AMEA S.p.a. e di SEVAL S.p.a. in Servizi Territoriali Est Trentino S.r.l. trasformata poi in società per azione (STET S.p.a.). Il Comune di Pergine Valsugana detiene la partecipazione maggioritaria.

STET S.p.a. svolge per conto del Comune di Pergine, e di altri Comuni, attività di servizio pubblico a rilevanza economica affidato secondo il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

Il D.P.R. 26.03.1977 n. 235 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia " prevede espressamente che gli enti locali "mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico – imprenditoriale, ivi comprese le società di capital i, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:

a) di esercitare le attività elettriche (...)"

La situazione economico-patrimoniale di STET S.p.a. risulta solida, annualmente la Società distribuisce ai soci dividendi che nell'ultimo triennio risultano assestati sulla cifra di complessivi Euro 600.000,00.

Per quanto riguarda le partecipazioni detenute in altre società, nella relazione inviata da STET S.p.a. al Comune di Pergine Valsugana (prot. 2015-9368 del 24.03.2015), si rileva come tali partecipazioni, in società che operano nel settore energetico, hanno rappresentato per la Società degli investimenti, aventi natura prettamente industriale, significativi sia in termini di dividendi che di valorizzazione patrimoniale. Nella relazione medesima vengono inoltre evidenziate le ragioni per il mantenimento/dismissione di tali partecipazioni:

“a) Valsugana Energia S.p.A. (quota posseduta 100%):

All'atto della sua costituzione la società ha avuto essenzialmente natura di veicolo finanziario ai fini della realizzazione del progetto di investimento che ha portato alla costruzione dell'impianto di trigenerazione e della rete di teleriscaldamento nel territorio comunale di Pergine.

In prima battuta infatti la società era posseduta per il 60% da STET e per il rimanente 40% da soci privati (istituti di credito). La costituzione di un veicolo societario separato era in quella fase necessaria al fine di maggiore trasparenza della gestione e delle evidenze contabili nei confronti dei soci terzi.

Ad oggi STET, in accordo con i patti parasociali originari, ha acquistato il 100% del capitale di VALE.

L'opportunità di mantenere la separazione societaria in questione è tuttora al vaglio degli organi di amministrazione. A questo proposito rileva tuttavia la prescrizione contenuta nell'art. 8, commi 2bis e 2ter della L. n. 287/1990 che impone la separazione societaria fra attività svolte sulla base di concessioni amministrative con esclusiva

(distribuzione energia elettrica, acqua, gas) ed attività in regime di libero mercato (produzione di energia elettrica e teleriscaldamento).

b) Enervals S.r.l. (quota posseduta a mezzo di VALE S.p.A.: 16,67%)

La società è attiva in settori attigui a quelli in cui opera VALE S.p.A. (energia geotermica in particolare). L'acquisto della partecipazione è stato effettuato nella logica di costruzione di partnership con soggetti territoriali operanti nei mercati di interesse per i possibili sviluppi dell'attività di VALE (sviluppo dell'offerta di servizi alla clientela).

Il mantenimento di tale partecipazione è oggi al vaglio degli organi amministrativi.

c) Trenta S.p.A. (quota posseduta: 7,57%)

STET detiene la partecipazione sin dalla costituzione della società, creata mediante conferimento del ramo aziendale commerciale, allo scopo di ottemperare alla previsione normativa che ha imposto, a decorrere dal 2003, la separazione societaria dell'attività di vendita nel settore del gas naturale. STET ha quindi conferito a Trenta l'intero ramo commerciale, comprensivo dei contratti con la clientela finale e del personale addetto, consentendo con ciò di mantenere il presidio, seppure indiretto, di tali attività ed i relativi margini economici, ancorché sottoforma di dividendi.

Non si prevede la dismissione di tale partecipazione, che implicherebbe, fra l'altro, anche la re-internalizzazione di alcuni servizi nel settore del ciclo idrico.

d)Primiero Energia S.p.A. (quota posseduta: 7,82%)

La partecipazione è stata acquistata all'atto della costituzione della società al fine di finanziare il sub-ingresso nelle concessioni di derivazione e nella proprietà delle centrali idroelettriche "ex SAVA". La costituzione della società ha visto l'apporto di tutti i soggetti elettrici della Provincia di Trento ed è stata promossa dall'Amministrazione provinciale. Attesi i risultati economici realizzati e l'ambito di attività strategico per STET, si prevede il mantenimento di tale partecipazione.

e)SET Distribuzione S.p.A. (quota posseduta 2,08%)

La partecipazione è stata acquistata all'atto della costituzione della Società al fine di finanziare il subentro nella proprietà delle reti di distribuzione ENEL da parte di un soggetto del territorio provinciale, in attuazione del D.P.R. 235/1977. La costituzione della società ha visto l'apporto di tutti i soggetti elettrici della provincia di Trento ed è stata promossa dall'Amministrazione provinciale. Attesi i risultati economici realizzati e l'ambito di attività strategico per STET, si prevede il mantenimento di tale partecipazione.

f)Dolomiti Energia S.p.A. (quota posseduta 1,79%)

La partecipazione è stata acquistata da STET nel 2003 in attuazione di un progetto di rafforzamento dell'allora denominato "Sistema Servizi Trentino", vale a dire l'insieme degli operatori dei servizi pubblici locali a rete, nell'ottica del suo rafforzamento industriale.

Successivamente, nel 2008, STET ha incrementato la propria partecipazione aderendo ad un'operazione di aumento di capitale finalizzata a consentire l'acquisizione, da parte della società, delle centrali di produzione idroelettrica già di ENEL e di Edison, presenti sul territorio provinciale.

Attesi i risultati economici realizzati e l'ambito di attività strategico per STET, si prevede il mantenimento di tale partecipazione.

g)Cassa Rurale di Pergine

La partecipazione, con la quota minima, alla compagine sociale dell'istituto di credito cooperativo, ha natura meramente istituzionale. E' ad oggi al vaglio dell'organo amministrativo l'opportunità di mantenere la partecipazione o meno."

(Relazione di STET S.p.a. prot. com.le n. 2015-9368 del 24.03.2015)

4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale, nella deliberazione sopra richiamata, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in STET S.p.A. in quanto la Società svolge servizi pubblici locali, e pertanto dei servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge finanziaria 2008.

4.2.4. Piano di razionalizzazione

La società non svolge attualmente per il Comune di Grigno alcun servizio diretto, tuttavia sembra plausibile che attraverso la sua struttura verranno offerti importanti servizi quando la Provincia Autonoma di Trento avrà elaborato la definizione degli ambiti ottimali di gestione dei servizi pubblici, ai sensi della L.P. 3/2006, artt. 13 e 13bis. Non deriva inoltre dalla partecipazione alcun costo, ma viene anzi garantito un dividendo annuale seppur di modesta entità. ***Il Comune, quindi, manterrà la propria partecipazione azionaria.***

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.4 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.**4.4.1. Dati della Società**

Data di costituzione:	02.07.1998
Sede legale:	Via Manzoni, 24 38068 Rovereto (TN)
Oggetto Sociale:	L'organizzazione dei mezzi tecnici, economici, finanziari ed umani per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti, nonché l'assunzione, la gestione e l'esercizio dei servizi nei settori energetico, ecologico e delle telecomunicazioni, nei comuni della Regione Trentino Alto Adige ed in ogni altra località di proprio interesse anche all'estero. Dette attività potranno essere svolte sia per conto proprio che per conto terzi. La società consegue lo scopo sociale operando sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate; pertanto e' parte integrante dell'oggetto sociale la detenzione di partecipazioni, anche di maggioranza, in altre società di servizi e ciò nei limiti e con l'osservanza delle norme in materia.
Capitale sociale al 31.12.2013:	411.496.169,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,23%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: - 31.876.499,00 Euro 2012: 43.658.609,00 Euro 2013: 60.845.854,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	Dividendi: 2011: 46.562,50 Euro 2012: 65.187,50 Euro 2013: 88.468,75 Euro
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Corrispettivi per servizi: 2011: 0,00 Euro 2012: 0,00 Euro 2013: 0,00 Euro
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione Comitato Esecutivo Presidente CdA: Oss Rudi Amministratore Delegato: Merler Marco Vice Presidente CdA: Cattoni Diego Membro Comitato Esecutivo: Franceschi

	Giorgio Consigliere: Ganapini Walter Consigliere: Carli Marcello Consigliere: Nicolussi Paolaz Leo Consigliere: Briosi Antonello Consigliere: Carollo Maddalena Consigliere: Colaone Francesco Consigliere: Zeni Marisa Consigliere: Peroni Agostino
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: Presidente: Manzana Giacomo Sindaco eff.: Bombardelli Alberto Sindaco eff.: Postal Anna
Addetti al 30/09/2014	433

4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società Dolomiti Energia S.p.A.:

31.12.2013			
PARTECIPAZIONI		% possesso	valore di carico
SOCIETA' CONTROLLATE			
1	TRENTINO TRADING SRL	100,00%	77.141
2	DOLOMITI ENERGIA RINNOVABILI SRL	100,00%	30.000
3	DOLOMITI RETI SpA	100,00%	139.266.500
4	TRENTA SpA	81,70%	19.258.459
5	SET DISTRIBUZIONE SpA	77,31%	85.800.504
6	MULTIUTILITY SpA	98,72%	5.299.597
7	DEPUR. TRENTINO CENTR. S. Cons a R.L.	57,00%	5.700
8	DOLOMITI EDISON ENERGY SRL	51,00%	32.108.741
9	HYDRO DOLOMITI ENEL SRL	51,00%	374.010.337
	SOCIETA' CONTROLLATE		655.856.979
SOCIETA' COLLEGATE			
1	I.M.I. ITALIAN METANCOM. IMP. SRL	0,00%	900.000
2	GIUDICARIE GAS SpA	43,35%	838.789
3	LAVINI S. Cons. a R.L. in Liq.	33,30%	6.666
4	SOLAR TRENTO SpA in Liq.	33,33%	100.000
5	BONIFICHE TARENTINE Sc.aR.L.	30,00%	6.000
6	AGS SpA	20,00%	7.094.721
7	SF ENERGY SRL	33,33%	45.000
8	BIOENERGIA TRENTINO SRL	24,90%	1.519.935

9	PVB POWER BULGARIA AD	23,13%	8.924.057
	SOCIETA' COLLEGATE		19.435.168
	ALTRE PARTECIPAZIONI		
1	PRIMIERO ENERGIA SpA	19,59%	3.416.582
2	MC-LINK SpA	1,81%	474.962
3	EDIPOWER SpA	8,54%	185.145.328
4	BIO ENERGIA FIEMME SpA	8,98%	474.747
5	C.LE TERMOEL. DEL MINCIO SRL	5,00%	657
6	DISTR. TECNOL. TRENT. S. Cons. a R.L.	1,77%	5.000
7	A2A SpA	0,22%	7.002.867
8	IREN SpA	0,00%	1.581.375
9	ISTITUTO ATESINO SVIL.SpA	0,32%	387.200
10	CONS.ASSINDUSTRIA ENERGIA		516
11	CASSA RURALE ROVERETO		160
	ALTRE PARTECIPAZIONI		195.489.394
	TOTALE PARTECIPAZIONI		873.781.541

4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale, come sopra richiamato, con la deliberazione n. 56 di data 22 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in Dolomiti Energia S.p.A., che è la società capogruppo del Gruppo Dolomiti Energia che opera nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica. Le sue attività sono concentrate nella produzione di energia elettrica, cogenerazione di energia elettrica e calore con relativa gestione della rete di teleriscaldamento per uso civile e industriale, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e gas naturale, distribuzione di energia elettrica, distribuzione di gas metano, ciclo idrico integrato includendo captazione, gestione acquedotti, distribuzione idrica, fognatura e depurazione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, realizzazione di impianti fotovoltaici e attività nell'ambito dell'efficienza energetica e attività accessorie quali le analisi di laboratorio e la gestione dell'illuminazione pubblica. L'articolo 1 della norma di attuazione dello Statuto speciale in materia di energia, D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235), conferisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. Tali attività sono pertanto comunque consentite, nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva comunitaria recante norme a tutela della concorrenza per il mercato interno dell'energia elettrica, da una norma di rango sovraordinato alla legge statale; la partecipazione in questione ha sempre rappresentato, in termini di dividendi, una risorsa finanziaria per il Comune;

4.4.4. Piano di razionalizzazione

Convalidare il mantenimento della partecipazione nella società Dolomiti Energia S.p.A., confermando le motivazioni indicate al punto precedente e in particolare:

- le attività in questione costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale il cui svolgimento, anche a favore dei Comuni, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi;
- i dividendi, per quanto non rilevanti, costituiscono una risorsa alla quale si ritiene di non poter rinunciare ed esprimono nel tempo l'andamento positivo della società;
- avere la possibilità di partecipare, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti in materia di ambiti territoriali ottimali, al progetto di costituzione della nuova società di gestione in house alla quale affidare la gestione del servizio idrico comunale considerato che si rende necessario individuare nuove modalità di gestione di questi servizi in un quadro normativo nazionale che ha subito negli ultimi anni diverse modifiche legislative. Tale possibilità è offerta proprio in virtù della partecipazione in Dolomiti Energia S.p.A..

4.5 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - società cooperativa**4.5.1. Dati della Società**

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473,00 Euro 2012: 68.098,00 Euro 2013: 21.184,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 0,00 2012: 0,00 2013: 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Corrispettivi per servizi: 2011: 1.551,24 Euro 2012: 1.564,17 Euro 2013: 1.564,17 Euro
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Caliarì consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer

	consigliere: Cristiano Trotter
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci
Addetti al 30/09/2014	20

**4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società Consorzio dei Comuni Trentini:
SET DISTRIBUZIONE SPA**

percentuale di partecipazione:0,05%

4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale, come sopra richiamato, con la deliberazione n. 56 di data 22 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nel Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa in quanto ha come oggetto sociale la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico. La sua attività è qualificabile come produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, strettamente necessarie al perseguimento delle loro finalità istituzionali.

4.5.4. Piano di razionalizzazione

Convalidare il mantenimento della partecipazione, confermando le motivazioni indicate al punto precedente in particolare che le forme di assistenza agli enti locali soci erogate dal Consorzio dei Comuni Trentini sono necessarie al perseguimento dei fini istituzionali e sono erogate a prezzi competitivi con la conseguenza di consentire il contenimento della spesa corrente.

4.6 AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA - società cooperativa**4.6.1. Dati della Società**

Data di costituzione:	27.09.2007
Sede legale:	Viale Vittorio Emanuele, 3 38056 LEVICO TERME TN
Oggetto Sociale:	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo un miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci tramite la realizzazione di un sistema integrato di offerta in grado di garantire: - uno sviluppo delle attività delle imprese socie aumentandone l'efficienza e la competitività; - lo sviluppo di una serie di sinergie tra gli stessi soci; - la creazione di un sistema nell'ambito dei servizi.
Capitale sociale al 31.12.2014:	54.000,00
Percentuale di partecipazione:	2,00%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 14.346,00 Euro 2012: 5.206,00 Euro 2013: 393,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 0,00 Euro 2012: 0,00 Euro 2013: 0,00 Euro
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: 0,00 Euro 2012: 0,00 Euro 2013: 0,00 Euro
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: Presidente CdA: Ravelli Stefano Vice Presidente CdA: Oss Massimo Consigliere: Montibeller Emanuele Consigliere: Ropelato Fulvio Consigliere: Stefani Paolo Consigliere: Moranduzzo Michela Consigliere: Bommassar Donatella Consigliere: Tasin Andrea Consigliere: Acler Werner

	Consigliere: Pasqualin Denis Consigliere: Paternolli Stefano Consigliere: Piffer Massimo Consigliere: Crivellaro Roberto
Organo di controllo:	Federazione Trentina delle Cooperative
Addetti al 30/09/2014	16

4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società Azienda per il Turismo

Valsugana:

- Nuova Panarotta S.p.A. € 304,12
- Cooperfidi € 6.765,00
- Federazione Trentina della Cooperative € 52,00

4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale, come sopra richiamato, con la deliberazione n. 56 di data 22 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nell'Azienda per il Turismo Valsugana soc.coop. in quanto ha per oggetto la gestione in forma associata di un'attività imprenditoriale nel settore turistico a favore dei soci, in particolare lo svolgimento di attività di promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale; l'adesione alle Aziende da parte dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di una loro rappresentanza nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), emanata nell'esercizio della competenza esclusiva della Provincia in materia di turismo; le attività esercitate dall'Azienda in ogni caso presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'Amministrazione quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale, sociale ed economico, costituendo, pertanto, attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

4.6.4. Piano di razionalizzazione

Convalidare il mantenimento della partecipazione, confermando le motivazioni indicate al punto precedente in particolare che le attività esercitate dall'Azienda sono necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.

Il Comune di Grigno, per promuovere l'immagine turistica del proprio territorio, nonché dare sostegno all'economia locale legata al fenomeno turistico, favorisce l'organizzazione e la realizzazione di efficaci iniziative di marketing, sia generale che specifico con il concorso di altri enti pubblici e degli operatori privati, riconoscendo il particolare ruolo rivestito dall'Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai Terme Laghi soc. coop. che per statuto realizza, nell'ambito di riferimento, la gestione in forma associata di attività imprenditoriale nel settore turistico.

4.7 FUNIVIE LAGORAI S.P.A.**4.7.1. Dati della Società**

Data di costituzione:	06.10.1995
Sede legale:	Loc. Marande, 6 38053 – CASTELLO TESINO (TN)
Oggetto Sociale:	Attività di promozione, valorizzazione e di sviluppo turistico dell'Altopiano del Tesino, al fine di favorire ed incrementare lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la società può costruire e gestire impianti di risalita ed altre attrezzature turistico - sportive, ricettive residenziali ed alberghiere, esercizi di somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande, nonché svolgere ogni e qualsiasi attività avente connessione con la valorizzazione economica e turistico - sportiva, comprese tutte le iniziative promozionali utili a tale scopo.
Capitale sociale al 31.12.2013:	14.239.154,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,001%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: - 720.025,00 Euro 2012: - 1.000.685,00 Euro 2013: - 779.077,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 0,00 2012: 0,00 2013: 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: 0,00 2012: 0,00 2013: 0,00
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: Presidente CdA: Paternolli Adriano Amministratore Delegato: Paterno Domiziano consigliere: Paterno Sergio consigliere: Fattore Sisto consigliere: Gecele Livio Mario Istitore: Paternolli Stefano Istitore: Orso Mauro
Organo di controllo:	Collegio Sindacale:

	Presidente: Dallapiccola Mauro Sindaco eff.: Collino Massimo Sindaco eff.: Fait Mariarosaria
Addetti al 30/09/2014	26

4.7.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società FUNIVIE LAGORAI SPA

QUOTA	€ 162,68 Cassa Rurale Valsugana e Tesino
QUOTA	€ 1.000,00 A.P.T. Lagorai Valsugana Orientale
QUOTA	€ 20.656,00 CONFIDI scarl
QUOTA	€ 3.165,10 Nuova Panarotta spa

4.7.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale, come sopra richiamato, con la deliberazione n. 56 di data 22 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nelle Funivie Lagorai S.p.A. in quanto è una società avente per oggetto la costruzione e gestione di impianti di risalita; tali attività sono comprese per espressa previsione del legislatore provinciale fra i servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale, perciò strettamente riconducibili al perseguimento di finalità istituzionali, così come confermato con la delibera/parere n. 3/2009 adottato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento nell'adunanza del 14 gennaio 2009.

4.7.4. Piano di razionalizzazione

L'esiguità della partecipazione, i risultati economici costantemente negativi che hanno eroso nel tempo il valore della partecipazione stessa ancorché non siano del tutto venute meno le motivazioni di ordine politico, quali il sostegno dell'iniziativa di sviluppo turistico locale con ricadute generali sull'intero territorio della vallata che hanno indotto l'amministrazione a confermare il mantenimento della partecipazione, impongono ora strategie e scelte diverse che prevedano la dismissione o la liquidazione della quota.

Le norme statutarie, per quanto non espressamente contemplato nello statuto medesimo, fanno riferimento alle altre leggi vigenti in materia, pertanto per le modalità di trasferimento delle azioni, si fa riferimento all'art. 2355 "Circolazione delle azioni" del Codice Civile.

Entro un anno dall'approvazione del presente piano il Comune provvederà a porre in essere il procedimento che conduca alla cessione al miglior offerente delle azioni della società Funivie Lagorai S.p.A. .